



Modifica delle istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2024.

Le modifiche riguardano essenzialmente gli ambiti seguenti:

- cambiamento di Cantone per persone ammesse provvisoriamente;
- cambiamento di Cantone per persone bisognose di protezione (prassi revocata);
- mantenimento del permesso di domicilio durante un soggiorno all'estero;
- Modifica dell'articolo 30a OASA (Formazione professionale di base per persone in situazione irregolare): attuazione della mozione 22.3392 «Estensione del disciplinamento per i casi di rigore per l'accesso alla formazione professionale» della CIP-N;
- violenza nel matrimonio: obbligo dell'autorità di rilascio dei permessi o di ricorso di procedere in modo indipendente ad accertamenti.

N. 3.1.8.1.2

Soggiorno settimanale di stranieri ammessi provvisoriamente e di persone bisognose di protezione

Le disposizioni relative al soggiorno settimanale valgono anche per gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione.

Nel caso degli stranieri ammessi provvisoriamente si pone spesso il problema che, dato che possono cambiare domicilio solo a determinate condizioni (n. 3.1.8.2.4), la loro mobilità sul mercato del lavoro risulta limitata. Anche le persone bisognose di protezione (statuto S) possono cambiare Cantone solo a determinate condizioni.

Con il soggiorno settimanale si mitiga la problematica legata alla lontananza del luogo di lavoro e si permette di iniziare un lavoro in un altro Cantone senza che già cambi la competenza per l'aiuto sociale del Cantone. Se, nel caso di una persona ammessa provvisoriamente, il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza (secondo l'art. 85b cpv. 3 lett. b LStrI; n. 3.1.8.2.4), è possibile autorizzare un cambiamento di Cantone con annullamento del soggiorno settimanale.

N. 3.1.8.2.4

Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente

Il cambiamento di Cantone delle persone ammesse provvisoriamente è retto dalle disposizioni dell'articolo 85b LStrI in combinato disposto con l'articolo 67a OASA. La SEM autorizza un cambiamento di Cantone per tutelare l'unità della famiglia, se sussiste una grave minaccia oppure se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita un'attività lucrativa di durata indeterminata o assolve una formazione professionale di base che dà diritto al cambiamento di Cantone.

Vi è grave minaccia per esempio se un cambiamento di Cantone è necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone in caso di violenza domestica. La SEM può inoltre disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni in questione sono d'accordo.



Per i rifugiati ammessi provvisoriamente, il cambiamento di Cantone è inoltre retto dalle disposizioni concernenti le persone con permesso di dimora (secondo l'art. 85b cpv. 5 LStrl; v. n. 6.1.8.2.2 e Istruzioni SEM III n. 6.3.8).

Per periodi più brevi si rimanda in particolare alla possibilità del soggiorno settimanale (v. n. 3.1.8.1.2).

Per le modalità procedurali e i prerequisiti si rimanda al numero 6.3.4 delle [Istruzioni SEM III](#).

N. 3.5.3.2.3

Mantenimento del permesso di domicilio in caso di soggiorno all'estero

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Durante il mantenimento di un permesso di domicilio i cittadini di Stati terzi soggetti all'obbligo del visto devono munirsi di un visto per entrare in Svizzera e non sono autorizzati a svolgere un'attività lucrativa durante il soggiorno nel nostro Paese. In linea di principio sono nuovamente autorizzati a svolgere un'attività lucrativa solo una volta recuperato il permesso di domicilio (e quindi una volta terminato il mantenimento dello stesso).

[...]

N. 5.6.11

Formazione professionale di base per persone in situazione irregolare (art. 30a OASA)

La LStrl e la LAsi prevedono la possibilità di rilasciare un permesso di dimora in un caso personale particolarmente grave (n. 5.6.1, 5.6.9 e 6.1.3.2 istruzioni SEM III) per assolvere una formazione professionale di base qualora siano soddisfatte le condizioni d'ammissione previste dalla LStrl (art. 30 cpv. 1 lett. b) e dalla LAsi (art. 14 cpv. 2) nonché dalla giurisprudenza dei Tribunali federali.

In quanto disposizione esecutiva, l'articolo 30a OASA enuncia i criteri specifici da considerare in occasione del rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi a persone che dimorano illegalmente in Svizzera (sans papiers o richiedenti l'asilo respinti) che desiderano assolvere una formazione professionale di base e/o accedere a una formazione transitoria che presuppone l'esercizio di un'attività lucrativa. Completa la disciplina generale vigente dei casi di rigore sancita dall'articolo 31 OASA, che enuncia i criteri determinanti da considerare in occasione dell'esame di un caso di rigore e si riferisce sia ai casi personali particolarmente gravi nel settore degli stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrl) sia ai casi di rigore personale nel settore dell'asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi).

Il rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 30a OASA costituisce una decisione discrezionale nel quadro dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl e dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi. Anche laddove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 30a OASA, non esiste un diritto a che l'autorità cantonale competente prospetti il rilascio del permesso corrispondente e chiedi l'approvazione della SEM al rilascio dello stesso (sentenza TF 2C_5/2022 del 17 agosto 2022 consid. 2).



N. 5.6.11.3

Esame della domanda

[...]

[...]

[...]

Un tale attestato può essere rilasciato anche se il richiedente sollecita un permesso di dimora presso il Cantone in vista di partecipare a una formazione transitoria o a una formazione professionale di base durante il secondo anno di scuola dell'obbligo in Svizzera.

Al momento di esaminare la domanda occorre inoltre stabilire se non vi siano elementi in base ai quali si possa presumere che lo scopo perseguito sia l'elusione delle prescrizioni generali sull'ammissione e il soggiorno degli stranieri, nello specifico quelle in materia di ricongiungimento familiare, da parte della persona richiedente e dei membri della sua famiglia (cfr. n. 5.6.11.6).

N. 5.6.11.4.1

Durata minima della frequenza della scuola dell'obbligo in Svizzera (art. 30a cpv. 1 lett. a OASA)

La persona interessata deve aver frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera ininterrottamente durante i due anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Il richiedente deve dimostrare di aver totalizzato il necessario numero di anni di scuola in Svizzera.

La partecipazione a un'offerta di formazione di base puramente teorica dopo la scuola dell'obbligo va contabilizzata nel calcolo della durata di due anni di scolarità richiesta. Non possono invece essere contabilizzate altre offerte di formazione transitoria che comportano l'esercizio di un'attività lucrativa, giacché per svolgere una tale attività occorre presentare una pertinente domanda secondo l'articolo 30a OASA (cfr. n. 5.6.10.1).

Per i richiedenti l'asilo respinti, la durata minima di frequenza della scuola dell'obbligo di due anni prevista dall'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA prima del deposito della domanda non incide sulle condizioni d'ammissione di cui all'articolo 14 capoverso 2 LAsi. La durata minima di soggiorno in Svizzera di cinque anni almeno e le altre condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 LAsi devono essere soddisfatte anche per il rilascio di un permesso di dimora in un caso di rigore a un richiedente l'asilo respinto che assolve una formazione professionale di base.

Lo stesso vale per l'esame delle domande di permesso di dimora in casi di rigore presentate da persone in situazione irregolare in Svizzera (sans-papiers) che assolvono una formazione professionale di base in applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl. La giurisprudenza dei Tribunali federali relativa all'esame delle domande di permesso di dimora in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl, in particolare per quanto concerne la durata del soggiorno anteriore in Svizzera generalmente richiesta per il riconoscimento di un caso di rigore in applicazione della predetta disposizione, conserva la propria validità. Pertanto, un esame sistematico delle domande di permesso di dimora presentate da giovani sans papiers che assolvono una formazione professionale di base dopo due anni di scuola dell'obbligo in Svizzera, a prescindere dalla durata complessiva del soggiorno in Svizzera, sarebbe contraria ai principi della giurisprudenza sviluppata dai Tribunali federali in applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl e alla prassi delle autorità preposte alla migrazione, che prevedono



in generale una durata maggiore del soggiorno anteriore al rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore (cfr. n. 5.6.10.4 e n. 1.2 del rapporto esplicativo del Consiglio federale¹).

N. 5.6.11.4.2

Momento del deposito della domanda (art. 30a cpv. 1 lett. a OASA)

In generale, la formazione professionale di base deve seguire immediatamente la scuola dell'obbligo. Tuttavia, può capitare che l'interessato non trovi un posto che gli consenta di iniziare la formazione immediatamente dopo la fine della scuola dell'obbligo. Pertanto, la domanda per un caso personale particolarmente grave deve essere depositata fino a un massimo di due anni dopo il termine della scuola dell'obbligo.

[...]

N. 5.6.11.4.4

Adempimento dei criteri d'integrazione (art. 30a cpv. 1 lett. d OASA)

[...]

In linea di principio, se l'interessato ha frequentato cinque anni di scuola dell'obbligo in Svizzera, i criteri riguardanti le competenze linguistiche e la partecipazione all'acquisizione di una formazione possono essere considerati soddisfatti. Qualora abbia frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per una durata inferiore a cinque anni occorre verificare, in particolare, se l'interessato dispone delle competenze linguistiche necessarie per frequentare una formazione professionale o un'offerta di formazione transitoria (cfr. art. 30a cpv. 1 lett. d OASA e il rimando all'art. 58a cpv. LStrl).

[...]

N. 6.15.3.3

Vittime di violenza nel matrimonio

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Importanti per valutare la presenza di un caso di violenza nel matrimonio sono le indicazioni e informazioni fornite da organizzazioni specializzate (p. es. consultori di aiuto alle vittime e case rifugio per donne maltrattate²). In presenza di rapporti di case per donne maltrattate o di altri servizi specializzati, le autorità migratorie possono sollecitare informazioni integrative presso questi servizi. Le vittime sono tenute a collaborare con le autorità (art. 90 LStrl). Anche l'autorità di rilascio dei permessi o di ricorso ha l'obbligo di procedere in modo indipendente ad accertamenti nell'ambito della massima inquisitoria (p. es. sentenze 2C_465/2023 del 6 marzo 2024 consid. 4.2; 2C_1016/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 4.3).

¹ Rapporto del Consiglio federale relativo alla modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (attuazione della mozione CIP-N 22.3392) disponibile su www.fedlex.admin.ch > procedure di consultazione concluse 2023 > DFGP > OASA.

² Membri dell'[Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein](#), nonché altre strutture simili riconosciute dalle autorità.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Istruzioni Settore degli stranieri
Stato al 1° giugno 2024

[...]

[...]

* * *